**REGOLAMENTO TIPO DEI CENTRI DI RICERCA INTERDIPARTIMENTALI**

**ARTICOLO 1 - COSTITUZIONE E SEDE**

1. Il Centro di Ricerca Interdipartimentale di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, d’ora in poi denominato Centro, è istituito e attivato con decreto rettorale su proposta dei Dipartimenti di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*almeno due*) e previa approvazione degli organi centrali dell’Ateneo, nel rispetto delle norme statutarie (art. 33) e del Regolamento Generale d’Ateneo (art. 20).

2. Il Centro ha sede presso il Dipartimento dell’Università degli Studi Roma Tre cui appartiene il proprio Direttore; tale Dipartimento costituisce la sede amministrativa del Centro.

3. Ai sensi dell’art. 6 del Regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità, il Centro si configura come un centro secondario di gestione, con autonomia regolamentare, organizzativa e gestionale; non è dotato di autonomia amministrativa e contrattuale.

4. Ulteriori Dipartimenti, con delibera del proprio Consiglio, possono chiedere di aderire al Centro successivamente all’attivazione, dandone comunicazione al Direttore del Centro.

5. Le richieste di cui al comma 4 vengono sottoposte al Consiglio del Centro, che si esprime in proposito e trasmette il proprio parere agli organi centrali.

6. Il Consiglio di Amministrazione, sulla base del parere del Consiglio del Centro e del Senato Accademico sulle richieste di cui al comma 4, delibera in merito all’adesione al Centro degli ulteriori Dipartimenti.

**ARTICOLO 2 - SCOPI E ATTIVITÀ**

*(illustrare gli scopi del Centro e le attività tramite le quali vengono perseguiti)*

**ARTICOLO 3 - PERSONALE AFFERENTE E ADERENTE**

1. Al momento dell’attivazione afferiscono al Centro, quali membri ordinari, i docenti appartenenti ai Dipartimenti proponenti, che abbiano sottoscritto la proposta di istituzione.

2. Acquisiscono lo *status* di membri ordinari del Centro gli ulteriori docenti appartenenti ai Dipartimenti proponenti o successivamente aderenti, la cui domanda di afferenza, presentata per iscritto al Direttore del Centro, sia approvata dal Consiglio del Centro.

3. Il Consiglio può deliberare l’adesione al Centro, in qualità di membri aderenti e non ordinari:

1. di docenti appartenenti ad altri Dipartimenti dell’Ateneo rispetto a quelli di cui al comma 2, la cui domanda di adesione sia stata presentata per iscritto al Direttore;
2. di studiosi italiani e stranieri, tramite cooptazione per chiara fama o previa presentazione di domanda per iscritto al Direttore;
3. l’adesione al Centro di titolari di assegni di ricerca o di borse di studio, oppure di studenti iscritti a corsi di dottorato di ricerca, che ne abbiano presentato richiesta per iscritto al Direttore e la cui adesione termina con il termine della durata dell’assegno di ricerca o della borsa di studio o del corso di dottorato.

**ARTICOLO 4 - ORGANI**

1. Sono organi del Centro:

1. il Consiglio;
2. il Direttore;
3. la Giunta *(facoltativo)*;
4. il Presidente onorario (*facoltativo*).

**ARTICOLO 5 - CONSIGLIO**

1. Il Consiglio è composto dai membri ordinari afferenti al Centro, di cui all’art. 3, commi 1 e 2.

2. Il Consiglio è convocato e presieduto dal Direttore; per le modalità di svolgimento delle riunioni si applica l’art. 44 dello Statuto di Ateneo.

3. Alle riunioni del Consiglio può partecipare, senza diritto di voto, il personale aderente al Centro, di cui all’art. 3, comma 3.

4. Il Segretario Amministrativo del Dipartimento sede amministrativa del Centro partecipa alle riunioni del Consiglio con voto consultivo e svolge le funzioni di segretario verbalizzante.

5. Il Consiglio determina le linee di attività del Centro, approvando la programmazione delle attività annuali, e in particolare:

1. approva e verifica il piano di utilizzo delle risorse finanziarie messe a disposizione delle attività al Centro;
2. approva la relazione annuale sulle attività svolte, di cui all’art. 20, comma 5 del Regolamento generale di Ateneo, da trasmettere ai Dipartimenti aderenti e al Senato

Accademico;

1. approva le proposte di stipula di contratti, convenzioni e accordi di collaborazione scientifica, relativi alle attività del Centro, proponendone la stipula al Direttore del Dipartimento sede amministrativa del Centro.

**ARTICOLO 6 - DIRETTORE**

1. Il Direttore è eletto dal Consiglio a maggioranza degli aventi diritto al voto e nominato con decreto del Rettore.

2. Per la prima elezione del Direttore, il Consiglio è convocato dal Decano dei propri componenti a riunirsi entro 30 giorni dalla data di attivazione del Centro.

3. Per le elezioni relative ai mandati successivi, il Decano convoca il Consiglio a riunirsi tra sessanta e quindici giorni prima del termine del mandato del Direttore in carica.

4. Nei casi di termine anticipato del mandato del Direttore, il Decano convoca il Consiglio a riunirsi entro 30 giorni dalla cessazione del mandato.

5. Il mandato del Direttore ha durata di tre anni accademici ed è rinnovabile per non più di una volta consecutivamente. In caso di durata del mandato inferiore a tre anni accademici, ai fini del rinnovo del mandato si applicano le norme di cui all’art. 41, comma 8 dello statuto di Ateneo.

6. Il Direttore:

1. presiede il Consiglio, cui presenta le proposte di deliberazione e ne cura l’esecuzione delle deliberazioni;
2. promuove lo svolgimento delle attività del Centro, vigilando sull’osservanza delle leggi, dello Statuto e dei regolamenti di Ateneo;
3. esercita tutte le altre funzioni che gli sono attribuite dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti di Ateneo.

7. Il Direttore può designare tra i componenti del Consiglio il proprio Vice, che lo sostituisce in tutte le funzioni in caso di assenza o impedimento temporaneo o su apposita delega.

**ARTICOLO 7 - GIUNTA (*facoltativo*)**

*(indicare le modalità di composizione e di designazione dei componenti: ad es. composta dal Direttore e da un rappresentante per ciascuno degli altri Dipartimenti aderenti al Centro, eletti dal Consiglio)*

**ARTICOLO 8 - PRESIDENTE ONORARIO *(facoltativo)***

1. Il Consiglio può designare il Presidente onorario tra gli aderenti al Centro, di cui all’art. 3, comma 3, lettera b).

2. Il Presidente onorario è nominato con decreto del Rettore, dura in carica tre anni accademici e può essere designato per non più di due volte consecutive. In caso di durata del mandato inferiore a tre anni accademici, ai fini del rinnovo del mandato si applicano le norme di cui all’art. 41, comma 8 dello statuto di Ateneo.

3. Il Presidente:

a) collabora con il Direttore nella predisposizione della programmazione annuale delle attività del Centro;

b) partecipa, su invito del Direttore e con funzione propositiva e consultiva, alle riunioni del Consiglio;

c) promuove, di intesa con il Direttore, l’instaurazione di rapporti di collaborazione scientifica;

d) può esercitare, su delega del Direttore, la rappresentanza del Centro nei convegni e in altre analoghe iniziative scientifiche.

4. Al Presidente onorario non sono attribuiti poteri di rappresentanza ufficiale del Centro, né deleghe operative.

**ARTICOLO 9 - RISORSE**

1. Per lo svolgimento delle attività il Centro si avvale di un contributo di funzionamento annuale da parte di ciascuno dei Dipartimenti aderenti, nonché di risorse, in relazione alle finalità da esso perseguite, costituite da: *(a titolo esemplificativo)*

1. ulteriori finanziamenti provenienti dai Dipartimenti aderenti, sulla base del programma annuale delle attività scientifiche e per la realizzazione di specifici progetti di ricerca;
2. eventuali fondi per attività di ricerca assegnati a docenti afferenti al Centro;
3. fondi erogati dal MIUR, dal CNR o da altre istituzioni;
4. risorse provenienti da convenzioni o contratti con soggetti pubblici e privati, anche per la realizzazione di attività conto terzi.

**ARTICOLO 10 - GESTIONE**

1. Le attività amministrative e contabili sono assicurate dal Dipartimento sede amministrativa del Centro, conformemente al Regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità.

2. Il Direttore del Dipartimento sede amministrativa stipula le convenzioni e i contratti relativi alle attività del Centro, proposti con delibera del Consiglio del Centro e approvati con delibera del Consiglio del Dipartimento.

3. Al Direttore del Dipartimento sede amministrativa del Centro sono attribuite le funzioni, le relative responsabilità e i poteri, anche di spesa, connessi all’applicazione delle norme sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori.

**ARTICOLO 11 - MODIFICHE DEL REGOLAMENTO**

1. Le modifiche al presente Regolamento possono essere proposte con delibera del Consiglio del Centro a maggioranza dei voti degli aventi diritto e sono sottoposte all’approvazione degli organi centrali dell’Ateneo, a seguito della quale sono emanate con decreto del Rettore.

**ARTICOLO 12 - DURATA, RECESSO E DISATTIVAZIONE**

1. La durata del Centro è stabilita in tre anni accademici.

2. A seguito della trasmissione della terza relazione annuale sulle attività svolte, di cui all’art. 5, comma 5, lettera b), il Consiglio di Amministrazione, sulla base della valutazione delle attività svolte dal Centro effettuata dal Nucleo di Valutazione e acquisito il parere del Senato Accademico, delibera in merito al proseguimento dell’attività del Centro, se vi sia una richiesta in tal senso dei Dipartimenti aderenti, o alla sua eventuale disattivazione.

3. Un Dipartimento aderente può recedere dal Centro, con propria delibera consiliare, di cui viene data comunicazione al Direttore del Centro e agli organi centrali dell’Ateneo.

4. Il Dipartimento recedente è tenuto a concludere, per il tramite del proprio personale afferente al Centro, le eventuali attività in corso al momento del recesso.

5. Il Consiglio del Centro può deliberare in merito alla disattivazione della struttura, dandone comunicazione ai Dipartimenti aderenti e agli organi centrali dell’Ateneo.

6. Nella delibera di cui al comma 5 il Consiglio del Centro stabilisce la ripartizione tra i Dipartimenti aderenti delle eventuali risorse finanziarie assegnate al Centro.

7. Il Centro è formalmente disattivato con decreto del Rettore, previa delibera del Consiglio di Amministrazione.